

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2016, N. 2

Disposizioni urgenti in materia di referendum¹

Art. 1 (Sospensione e rinvio dei comizi elettorali in caso di esito positivo di procedure referendarie per l'aggregazione di comuni)

1. Con decreto del Presidente della Regione, le elezioni di sindaco e consiglio sono sospese e rinviate al turno elettorale autunnale per i comuni istituiti dal 1° gennaio 2016, rispetto ai quali il referendum consultivo previsto dall'articolo 7 dello Statuto di autonomia per l'aggregazione di altri comuni abbia avuto esito positivo. A tale fine il referendum dovrà avere luogo entro il 31 marzo 2016.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 23 febbraio 2016, n. 8 – Supplemento n. 2.
